



Corte di Appello di Messina

La Corte di Appello composta dai Sigg.ri Magistrati

1. dott. Antonino Giacobello.....Presidente
2. dott.ssa Luana LinoConsigliere
3. dott. Carmine De Rose.....Consigliere est.

riunita in Camera di Consiglio alla data del 23.05.2024, sciogliendo la riserva ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Sul ricorso proposto da:

SATTA Carmelo, nato a Messina il 17.06.1963, difeso di fiducia dagli Avv.ti Carlo Taormina del Foro di Latina e Tommaso Micalizzi del Foro di Messina.

CONTRO

Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina.

Con l'intervento del Procuratore Generale in sede, dott. Giuseppe Lombardo

La Corte d'Appello,

pronunciando sulla richiesta, depositata in data 09 gennaio 2024, con cui Satta Carmelo, nato a Messina il 17.06.1963 chiedeva, ai sensi degli artt. 314 e 315 c.p.p., l'equa riparazione per la ingiusta detenzione, subita nel proc. n. 3086/2014RGNR-1626/2015RGIP del Tribunale di Messina, in regime di custodia cautelare extramuraria dall'08.11.2017 al 20.11.2017, essendo poi stato assolto, con sentenza n. 1148/2019 resa da questa Corte d'Appello in data 03.05.2019 (passata in giudicato), dopo che con sentenza ex art. 425 c.p.p. n. 240/2018, emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Messina in data 11.07.2018 già veniva disposto il non luogo a procedere nei suoi confronti, per le contestazioni di cui agli artt. 416 c.p. e 110 c.p. e 3 D.Lg.vo 74/2000; questa Corte, con separato provvedimento, disponeva il rinvio a giudizio del Satta per le residue ipotesi di cui agli artt. 110 c.p., 2 ed 8 D.Lg.vo 74/2000, dopo di che il Tribunale di Messina, con propria sentenza n. 3/2022, resa in data 10.01.2022, assolveva il prevenuto anche da tali residue contestazioni per

insussistenza del fatto, decisione poi confermata ancora da questa Corte con sentenza n. 2001/2022 del 19.12.2022, passata in giudicato;
vista la memoria depositata in cancelleria, con cui costituendosi in giudizio il Ministero dell'Economia e delle Finanze chiedeva che la Corte, previo accertamento della mancanza di dolo o colpa grave in capo all'istante e correlatamente della inammissibilità o infondatezza della richiesta, liquidasse, ove dovuto, l'indennizzo in funzione della durata della ingiusta detenzione subita secondo gli stretti criteri previsti dalla legge, disponendo la compensazione integrale delle spese del procedimento, senza la condanna al pagamento di interessi legali (dovuti solo nei casi in cui la P.A. non dovesse provvedere sollecitamente al pagamento del dovuto);
udite le parti all'udienza camerale del 23 maggio 2024

OSSERVA

In primo luogo, la domanda è ammissibile in quanto risulta sottoscritta e depositata entro i due anni dall'irrevocabilità della pronuncia assolutoria, non risultando che la custodia cautelare in oggetto sia stata o debba essere computata ai fini della determinazione di una pena o sofferta anche in forza di altro titolo (né che il ricorrente abbia beneficiato di altra liquidazione per il medesimo titolo).

Con istanza depositata in data 09.01.2024, SATTA Carmelo, per come in atti rappresentato, chiedeva ai sensi degli artt. 314 e 315 c.p.p. la liquidazione, a titolo di ingiusta detenzione sofferta, delle somme spettantigli quale equo indennizzo e del risarcimento del danno per le vicende giudiziarie occorsegli, per la somma di euro 200.000,00, per essere stato sottoposto, nell'ambito del procedimento n. 3086/14RGNR-1626/2015RGIP, nel periodo dall'08.11.2017 al 20.11.2017 alla misura cautelare degli arresti domiciliari, disposta nei suoi confronti per le ipotesi di reato di cui agli artt. 416 c.p., 110 c.p. e 2, 4 ed 8 D.Lg.vo 74/2000 in atti contestategli, venendo assolto da tali specifiche accuse per insussistenza dei fatti con le due sentenze rese da questa Corte alle date del 03.05.2019 (n. 1148/2019) e del 19.12.2022 (n. 2001/2022).

In tale fase si costituiva, con memoria ritualmente depositata, il Ministero dell'Economia e delle Finanze chiedendo che, previo accertamento dell'ammissibilità e della fondatezza della domanda, si procedesse a riconoscere al De Luca l'ingiusta detenzione sofferta ed a liquidare in suo favore una indennità secondo gli stretti criteri previsti dalla legge e comunque in misura di giustizia, disponendosi compensazione integrale delle spese di procedimento e senza condanna al pagamento di rivalutazione monetaria ed interessi legali in danno della P.A.

Seguiva udienza in camera di consiglio, alla data del 23.05.2024, in esito alla quale ultima il P.G. chiedeva l'accoglimento della istanza limitatamente alle

conseguenze patrimoniali connesse alla detenzione patita e la difesa del Satta insisteva nel pieno accoglimento delle domande in atti articolate; la Corte riservava quindi la decisione sull'articolata istanza; la P.A. erariale non faceva poi pervenire altre memorie, oltre quella di costituzione già agli atti.

Tanto premesso ed evidenziato, ritiene questa Corte, alla luce sia dei principi in fatto ed in diritto enucleati dalla stessa nelle sentenze n. 1148/2019 e 2001/2022 sopra richiamate, come la richiesta di indennizzo in atti avanzata dal Satta appaia sostanzialmente accoglibile, nei limiti che si vanno ad enucleare.

Deve in primo luogo evidenziarsi come, in sede di interrogatorio di garanzia innanzi al G.I.P. procedente, l'istante non abbia messo in atto condotte e comportamenti, né esternato asserzioni e difese connotate dal carattere del dolo o della colpa grave, concretamente difendendosi con argomenti continenti, produzione di documentazione a sostegno della propria posizione e puntuali rilievi inerenti la peculiarità di gestione, affiancando il coindagato e poi coimputato De Luca Cateno Roberto, del "C.A.F. Fe.na.pi.", rete di strutture di patronato operanti sul territorio nazionale ed oltre, rese attive grazie all'impegno, all'organizzazione ed alle capacità dello stesso De Luca e dei suoi stretti collaboratori (fra cui il Satta), che, oltre ad essere stati convincenti e scevri da manipolazioni ed affabulazioni di sorta, sono non solo stati ritenuti validi e rilevanti dal Gip procedente e dal Tribunale del Riesame successivamente adito per revocare la misura custodiale prima e caducare anche la residua interdittiva poi, ma sostanzialmente, come rilevabile dalle sentenze agli atti, anche posti alla base delle motivazioni che hanno portato all'assoluzione dell'istante in ogni sede giudiziale di competenza per i fatti contestatigli ed ipotizzati a suo carico nel procedimento "de quo", fatti sempre ritenuti insussistenti.

Tali accorate ed efficaci scelte difensive, sostanzialmente, devono considerarsi pertanto, per quel che più consta in questa sede, non comportanti assolutamente alcun riverbero in termini di dolo o di colpa grave attorno all'aver dato adito alla restrizione cautelare della propria libertà.

Inoltre, dalla ricostruzione dei fatti operata in sede giudiziale da questa stessa Corte nelle due sentenze sopra richiamata, è poi palese come non emergano, a ben vedere, risultanze di tal fatta, a meno di non voler ricondurre ad una responsabilità "di posizione" del Satta quale elemento di vertice, Presidente e l.r.p.t. dello stesso "S.A.F. Fe.na.pi.", criteri gestionali (messi in atto pressoché in simbiosi gestionale con De Luca Cateno Roberto) innovativi ed opzioni economico-patrimoniali intraprendenti ed estreme, ma sempre condotte nel solco della legalità, atti ad ingenerare (infondato, come statuito

giudizialmente) sospetto su tali criteri e metodologie di gestione, soprattutto sotto il profilo dell'ottenuto risparmio fiscale ed accesso ai contributi erariali. Tali evenienze "gestionali" e le correlate scelte operative, per come valutate negli ambiti processuali di riferimento, non solo sono state ritenute legittime e consone ai dettami di legge - anche ove sfumati e poco perspicui, vista la fluidità della legislazione tributaria vigente - ma anche tali da far ritenere come l'istante non possa avere dato alcun colpevole adito alle proprie incriminazioni, da cui sono poi derivati i provvedimenti cautelari da cui lo stesso è stato attinto in corso di processo.

Nella prospettiva della avanzata domanda di riparazione, richiamati gli aspetti chiave della vicenda cautelare (oltre che di merito) che ha visto protagonista SATTA Carmelo in ambito processuale, per come pressoché didascalicamente esposti in istanza dalla stessa difesa del prevenuto, va rimarcato in punto di fatto e richiamandosi integralmente le ricostruzioni sul punto addotte nei pronunciamenti dei due gradi di giudizio espletati, come il Satta venisse accusato di far parte, con ruolo attivo, di una associazione ex art. 416 c.p. - gravitante appunto all'interno dell'organizzazione rapportabile agli enti, alle società ed ai patronati operanti nella c.d. "Galassia Fe.na.pi." facente capo al De Luca - dedita alla commissione di più delitti in materia di imposte dirette e sul valore aggiunto, messi in atto attraverso ipotizzate manipolazioni di scritture contabili obbligatorie, indicazioni di costi fittizi, indicazioni di elementi passivi inesistenti nelle dichiarazioni dei redditi, emissione ed utilizzo di fatture per operazioni inesistenti.

In punto di merito poi, il Satta vedeva, come detto, dapprima disposto non luogo a procedere su tali accuse da parte del Gip del Tribunale di Messina, con sentenza ex art. 425 c.p.p. resa in data 11.07.2018, poi appellata dal P.M. in sede ed in esito parzialmente assolto da questa stessa Corte con sentenza n. 1148/2019 del 03.05.2019, rinviandosi il prevenuto a giudizio, con decreto a parte, solo per due residue ipotesi ex artt. 2 ed 8 D.Lg.vo 74/2000.

Per tali ultime ipotesi di reato, infine, il Satta veniva assolto in prima battuta dal Tribunale di Messina con sentenza n. 3/2022 del 10.01.2022 e poi, a seguito anche in questo caso di appello del P.M., definitivamente assolto da questa Corte con sentenza n. 2001/2022, resa in data 19.12.2022.

In tutti i casi, le disposte assoluzioni venivano statuite per assoluta insussistenza dei fatti contestati allo stesso Satta.

Così estremamente sintetizzato in punto di fatto e di articolazioni decisionali il contenuto processuale, deve evidenziarsi come a fronte di ciò, per quanto già osservato, non si riscontrano atteggiamenti dolosi o colposi dell'istante, in alcuna delle vicende prese in considerazione, tali da pregiudicare il suo

diritto alla richiesta indennità.

Invero, gli stessi asseriti indizi di reità a suo carico sono stati più volte, sia in sede post ordinanza cautelare e di interrogatorio di garanzia innanzi al Gip, sia in successiva sede di riesame sulla misura sostituita, ritenuti assolutamente non pregnanti e significativi al fine di giustificarne la sottoposizione a custodia cautelare prima ed a misura interdittiva poi; le considerazioni di merito in seguito sviluppate da questa stessa Corte in appello nell'ambito delle due sentenze sopra richiamate e le effettive dinamiche delle interazioni del Satta con gli altri ipotizzati sodali ed i soggetti operanti nella "Galassia Fe.na.pi." nelle vicende in contestazione inquadrano poi i comportamenti del prevenuto come del tutto privi di dolo o colpa grave, in rapporto alla eventuale rilevanza di condotte atte ad ingenerare sospetto sulla propria persona.

Tutto il compendio di evenienze, globalmente considerato nell'ordinanza cautelare emessa dal G.I.P. di Messina, non si è sostanzialmente rammostrato tale da giustificare - anche a seguito delle valide difese articolate dal prevenuto e delle produzioni documentali effettuate dal medesimo in corso di procedimento - nell'ambito del complessivo medesimo procedimento, incentrato sui pretesi affari illeciti della "Galassia Fe.na.pi.", la privazione della libertà a carico dell'istante.

La compiuta e precisa analisi strutturale dei fatti effettuata da questa Corte in sede di duplice pronunciamento di appello, letta in endiadi con le pregresse pronunce cautelari dello stesso Gip di Messina e del Tribunale del Riesame, rende prospettabile una totale mancanza di afflato criminale in capo al Satta Carmelo, soggetto attinto da sospetti solo per via della sua vicinanza umana e professionale al "carismatico" De Luca, soggetto dotato di valida capacità ed intraprendenza nel settore "paraimpresditoriale" di riferimento ed impegnato in rilevanti attività politiche, inserendosi in prospettiva accusatoria la figura del Satta come membro di spicco di una paventata associazione ex art. 416 c.p. senza esservi finale (e con ogni evidenza anche "mediano") riscontro oggettivo dell'esistenza di tale associazione e di una sua "affectio societatis" verso tale ventilato organismo, anche per la caducità delle ulteriori accuse di stampo penal-tributario a suo carico, pur esse rivelatesi infondate nel merito.

In similare contesto, pertanto, non pare esservi spazio alcuno per atteggiamenti dolosi o colposi addebitabili all'istante, sotto alcun profilo di sorta, visto come non si rilevino nel compendio processuale agli atti emergenze e/o riscontri atti a concretizzare indulgenze del Satta in condotte equivocate, senza rilievo di comportamenti rapportabili ad una pronunciata

caratura criminale e/o comunque ridondanti verso una riaffermazione di cointeressenze associative di sorta.

Non si potrebbe certo, a ben vedere e come detto, addebitare al Satta atteggiamenti così connotabili, per il solo fatto di essere soggetto posto in posizione apicale all'interno dell'organizzazione del C.A.F. Fe.na.pi. e nella rete di strutture di patronato collegate; il rapporto verticistico, gestionale e decisionale del prefato in tale organismo, oltre che indice di specifica competenza tecnico-contabile ed amministrativa di settore, data anche dalle capacità professionali del Satta, può certo aver dato adito - viste peraltro le evenienze investigative sulla specifica posizione del medesimo - a pur prospettabili valutazioni in chiave responsabilistica in sede cautelare, ma tale mero dato inferenziale non è poi stato sufficiente, alla luce dell'analisi dei fatti effettuata da questa Corte nel giudizio di merito, per ritenere sussistente una qualche responsabilità penale dell'istante.

Correlatamente, per quel che occupa in questa sede, come si è detto non emergono o non rilevano in via evidente atteggiamenti, comportamenti, relazioni e dinamiche di condotta, ascrivibili a Satta Carmelo, connotati da dolo o colpa grave per aver dato adito a sospetto sulla sua persona, poi sublimato nel provvedimento cautelare emesso nei suoi confronti; solo la mole delle vicende oggetto del vaglio processuale, la portata articolata e complessa delle attività di patronato espletate dalla consolidata realtà organizzativa del C.A.F. Fe.na.pi.", la visione generale del primigenio quadro indiziario riscontrabile in atti e l'incidenza dello strettissimo legame operativo e gestionale del medesimo con la predominante figura di De Luca Cateno Roberto ha indotto l'A.G. precedente, nella primigenia fase cautelare, a conformare ed applicare l'ordinanza posizionante "in vinculis" l'odierno istante.

Ma come visto, già in sede di interrogatorio di garanzia, per terminare poi nei definitivi giudizi di appello, tale portato indiziario non è stato ritenuto sufficiente a motivare dapprima un mantenimento di tale stato di privazione della libertà ed in esito una decisione di condanna, senza rilievo di condotte dell'istante atte a far ritenere comunque sussistente una qualche sua responsabilità per essere stato attinto dal provvedimento custodiale "de quo".

Sulla base di queste premesse e rilievi, a parere di questa Corte, è di tutta evidenza come, anche dal contesto degli elementi esaminati nel giudizio di merito, non possano in questa sede trarsi elementi per ritenere che nella condotta dell'istante siano ravvisabili gli estremi del dolo o della colpa grave, causalmente incidenti sulla carcerazione e come tali escludenti il diritto alla

riparazione.

Tuttavia la riparazione per ingiusta detenzione, come spesso ha ribadito la Corte di Cassazione, costituisce uno strumento indennitario da atto lecito e non risarcitorio, diretto a compensare solo le ricadute sfavorevoli (patrimoniali e non) procurate dalla privazione della libertà, attraverso un sistema di chiusura con il quale l'ordinamento riconosce un ristoro per la libertà ingiustamente, ma senza colpe, compressa, correlando, perciò, la quantificazione dell'indennizzo alla sola durata ed intensità della privazione della libertà, salvo gli aggiustamenti resi necessari dall'evidenziazione di profili di pregiudizio più vasti ed esuberanti rispetto al "fisiologico" danno da privazione della libertà (Cass. Pen., Sez. IV n. 21077/14).

Si è inoltre osservato che in materia di riparazione per ingiusta detenzione, le ripercussioni psichiche da quest'ultima derivanti vanno autonomamente indennizzate solo ove diano luogo ad un danno alla salute ossia ad una lesione psichica permanente, diversamente restando ricomprese nella determinazione dell'indennizzo in base al calcolo aritmetico (Cass. Pen., Sez. III° n. 15665/11); nel caso di specie, alla luce delle risultanze in atti, non è dato rilevare e riscontrare tale specifica tipologia di ripercussioni, ma vanno indiscutibilmente svolte, anche alla luce delle richieste avanzate in atti dal prevenuto ulteriori riflessioni ed argomentazioni sotto il profilo di un prospettabile pregiudizio più vasto ed esteso rispetto a quello standardizzato e previsto dalla legge.

Fermo restando infatti il ben riconoscibile diritto del Satta ad ottenere l'indennizzo standard pari ad euro 117,91 al giorno per i 13 giorni di custodia cautelare in regime di arresti domiciliari subita nel corso del procedimento (dovendoglisi pertanto attribuire a tale titolo la somma di *euro 1.532,83*), va evidenziato come, nella singolare vicenda ed in relazione sia alle vicissitudini subite dal Satta all'epoca dei fatti (per via delle sue già pregiudicate condizioni di salute), sia allo "strepitus fori" conseguente al suo arresto, sia in relazione alla sia pur contenuta limitazione alla sua attività professionale (non risulta in atti che il breve periodo di detenzione domiciliare subita abbia inciso su adempimenti, convocazioni, riunioni ed attività del C.A.F. cui il Satta era legittimato a partecipare nella qualità ed anche la misura interdittiva, a suo tempo applicatagli in sostituzione dal Gip di Messina veniva infatti, come ricordato, revocata dal Tribunale del Riesame di Messina in data 24.11.2017), possa e debba riconoscersi al prevenuto un ulteriore indennizzo equitativo, rapportabile alla evidenziata maggiore incidenza sulla sua persona degli effetti della malattia neoplastica, affliggente il medesimo fin dalle prime battute dell'inchiesta a suo carico, oltre che al discredito ed

alla lesione alla reputazione professionale acquisita negli anni, vista anche l'eco ed il clamore mediatico della vicenda processuale.

Vi è infatti, a parere di questa Corte, riscontro di un sia pur contenuto "surplus" di effetto lesivo della disposta misura cautelare, collegata ad un danno all'immagine ed al moto di discredito sociale suscitato dalla stessa vicenda processuale, riguardante la persona del Dott. Carmelo Satta.

Vero è, come si è detto in precedenza, che le attività di riferimento del prevenuto, come dirigente di una realtà organizzativa leader del settore quale il C.A.F. Fe.na.pi., siano state compresse e limitate solo per un breve periodo, pari a poco più di una quindicina di giorni, durante la fase cautelare del procedimento a suo carico, ma parimenti vero, come pure già richiamato, che il clamore mediatico della vicenda e le sue conseguenze processuali, nei riguardi di un soggetto già sofferente per una grave malattia tumorale, così fortemente coinvolto nella direzione di una realtà socio-assistenziale complessa ed articolata e presentante profili di professionalità specchiati, abbia comunque generato un "vulnus" rapportabile, in parte, a quanto previsto dall'art. 643 c.p.p., viste le particolari ripercussioni della vicenda sulla vita di relazione e sulla vita professionale del dott. Satta, anche e soprattutto avuto riguardo alla accentuazione, ove anche di riflesso, della sofferenza e dei patimenti derivanti dalla malattia occorsagli.

Chiaro come l'essere stato sotto i riflettori della stampa e della cronaca in qualità di cautelato, in un momento di precarie condizioni di salute e di continuata somministrazione di terapie antitumorali e di controlli specialistici – come comprovato dalla ampia documentazione clinico-sanitaria in allegato all'istanza – oltremodo probanti sotto il profilo fisico, il dover astenersi dal poter svolgere attività lavorativa e di gestione della struttura presieduta (sia pur per poco tempo), i risvolti negativi della sottoposizione a misura cautelare prima ed a processo dopo sotto l'aspetto professionale, acquisito in anni di attività, per la quale il Satta all'epoca ed oltre ha rappresentato il vertice rappresentativo di una realtà profondamente radicata, in ambito locale ed oltre, nel mondo del lavoro e della assistenza sociale, siano stati tutti aspetti ed evenienze ben incidenti, in senso negativo, sia sulla integrità fisica e sulla salute del Satta, sia sulla sua immagine pubblica e professionale, sia sul suo impegno dirigenziale di settore.

Pienamente evidente, infatti, come l'incidenza sul decorso della malattia neoplastica e sulle terapie praticategli negli anni immediatamente successivi alla vicenda cautelare che lo ha interessato ed in parallelo allo svolgimento del processo a suo carico derivatone, sia stata ben esistente e decisa, rilevandosi ciò dalla ampia documentazione sanitaria in atti e

dall'intensificarsi di controlli diagnostici e cure con somministrazioni di farmaci antitumorali più intensificatesi negli anni fra il 2018 ed il 2021, effetti comprensibilmente e più che prospettabilmente rapportabili ai procedimenti giudiziari che, suo malgrado, il Satta si è trovato ad affrontare in tale lasso di tempo.

Si ritiene pertanto di poter riconoscere *ulteriormente* all'istante, in via equitativa ed a tali suesposti titoli, per tali illustrate ragioni, una aggiuntiva somma pari ad euro 15.000,00, da ritenersi ampiamente satisfattiva, avuto riguardo al limitato arco cronologico di materiale compressione della libertà di azione dirigenziale di impresa e professionale, al lineare sviluppo - in senso ampiamente favorevole al prevenuto - delle successive vicende processuali ed alla mancanza di altre, più specifiche ed apprezzabili voci di danno e di lesione rapportabili alle complessive vicende subite dallo stesso nell'ambito del prefato procedimento, essendo sfinite di ulteriori prove, allegazioni e/o indicazioni specifiche, apprezzabili e valutabili in tal senso, le pur ampie ed accorate doglianze sviluppate in istanza del Satta.

Non risultando poi emergenti, come detto, valutabili e rilevanti profili di colpa alcuna in capo al prevenuto, rilevando per giunta in modo incisivo, sotto il profilo all'attenzione, le già richiamate lineari, costanti e satisfattive, per il medesimo Satta, risultanze iniziali e finali di merito del processo, laddove si è pervenuti ad una sua piena assoluzione per i fatti già contestati, ritenuti concretamente insussistenti, non emergono circostanze e/o situazioni conducenti a disporre eventuali decurtazioni del sopra conformato indennizzo.

Va doverosamente confermata, in ragione della già evidenziata natura indennitaria e non risarcitoria dell'istituto, l'assoluta esclusione e non debenza di ulteriori somme a titolo di svalutazione monetaria e di interessi legali dal giorno del fatto o della richiesta, così come di interessi moratori, peraltro in atti non domandati.

Nella quantificazione della somma in questione non può tenersi infatti conto né di svalutazione monetaria né di interessi legali dal giorno del fatto o della richiesta, atteso che la riparazione per ingiusta detenzione è un istituto a carattere non risarcitorio, ma indennitario, di semplice solidarietà verso la vittima di una indebita custodia cautelare.

Competono, invece, se richiesti, gli interessi moratori, al tasso legale, sulla somma attribuita all'istante, con decorrenza dal passaggio in giudicato del provvedimento attributivo, atteso che solo da tale momento il credito, avente natura non risarcitoria, diventa certo, liquido ed esigibile (v. Cass. 21 giugno 2005, n. 30321; Cass. 18 maggio 2005, n. 31382; Cass. 4 febbraio 2003, n. 9004).

Quanto alle spese, ricorrono giusti motivi per compensarle integralmente, comprese quelle per i giudizi dinanzi alla Corte di Cassazione, avuto riguardo alla natura del procedimento ed al fatto che l'Amministrazione erariale non risulta aver contrastato la richiesta dell'istante ma si sia sostanzialmente rimessa alle libere valutazioni del Collegio (v. Cass. 19 marzo 1993 n. 131).

P.Q.M.

Visti gli artt. 127, 314 e 315 c.p.p.

Definitivamente pronunciando sulla domanda di indennizzo in atti rivolta da SATTA Carmelo, per come in atti generalizzato e rappresentato;

in accoglimento della formulata richiesta, sentite le parti in camera di consiglio, condanna il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, al pagamento, in favore del medesimo SATTA Carmelo, della somma di euro 1.532,83 (*millecinquecentotrentadue/83*), a titolo di indennizzo per la ingiusta detenzione - in regime di custodia cautelare in carcere e di susseguenti arresti domiciliari - subita nell'ambito del procedimento n. 3086/2014RGNR-1626/2015RGIP del Tribunale di Messina, dall'08.11.2017 al 20.11.2017, per un totale di 13 giorni.

Dispone corrispondersi in via equitativa allo stesso Satta, quale importo riconducibile al maggior danno subito, per le ragioni illustrate in motivazione, l'aggiuntiva somma di euro 15.000,00.

Dichiara compensate le spese processuali.

Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.

Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 23 maggio 2024.

Il Consigliere Estensore

Dott. Carmine De Rose

Il Presidente

Dott. Antonino Giacobello

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Messina il 31/07/2025

IL CANCELLIERE ESPERTO

Dott.ssa Carmela Egitto